



# Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

## A.S. 1631 - D.L. 123/2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1631 - D.L. 123/2019
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	Senato - 13 <sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali
Sede:	consultiva

### Contenuto

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 12 novembre scorso, un parere favorevole.

Nella presente nota sono illustrate le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera.

In particolare, l'**articolo 1-bis** integra la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione per la ricostruzione prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

L'**articolo 1-ter** reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle Regioni, province e comuni interessati dal sisma dell'agosto 2016, consentendo di derogare al limite di due anni di durata massima per i contratti a tempo determinato. L'articolo prevede anche norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società *in house* della regione.

All'**articolo 2**, tra le altre cose, sono stati aggiunti i **commi 1-bis e 2-bis**, che prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi dell'agosto 2016.

L'**articolo 2-bis** consente, nell'ambito della ricostruzione privata, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso.

L'**articolo 2-ter** prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

All'**articolo 3** è stato inserito il **comma 1-bis**, che prevede la convocazione della Conferenza regionale per la ricostruzione anche per accertare la conformità urbanistica dell'intervento proposto all'edificio preesistente ai sensi della vigente normativa o, ove adottato, ai sensi del programma straordinario di ricostruzione di cui al successivo articolo 3-bis.

L'**articolo 3-bis** prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016.

L'**articolo 3-ter** stabilisce la possibilità di regolarizzazione delle domande di concessione di contributi per la ricostruzione per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.

**L'articolo 3-quater** stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione possano derogare, oltre che all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (in materia di qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) anche all'articolo 37 del medesimo codice (in materia di ricorso a stazioni appaltanti uniche mediante unioni di comuni, province, città metropolitane o enti di area vasta).

**L'articolo 3-quinquies** qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente della ricostruzione come dovere d'ufficio.

**L'articolo 3-sexies** estende la fruizione del cd. "Art Bonus" anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

**L'articolo 3-septies** estende da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma.

**L'articolo 4-bis** modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati, consentendo tra le altre cose la subappaltabilità non solo delle lavorazioni speciali ma di tutte le lavorazioni.

**L'articolo 5-bis** consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale, con l'impegno di non modificarla per un decennio, nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni.

**L'articolo 9-bis** dispone l'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nelle regioni Abruzzo e Marche.

**L'articolo 9-ter** estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

**L'articolo 9-quater** apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte, tra le altre cose, a modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto e ad escludere le località a bassa sismicità dall'ambito definitorio degli interventi rilevanti.

**L'articolo 9-quinquies** circoscrive la norma sulla non spettanza di contributi e agevolazioni per la ricostruzione ai beni alienati dopo la data del sisma de L'Aquila del 2009, prevedendo che la stessa non valga in caso di alienazione a coniuge, parenti e affini fino al quarto grado, al partner dell'unione civile e al convivente di fatto.

**L'articolo 9-sexies** riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto dalla normativa vigente.

**L'articolo 9-septies** interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di miglorie o altri interventi difformi.

**L'articolo 9-octies** prevede per il 2020 uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal comune de L'Aquila, nonché, per il medesimo 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

**L'articolo 9-novies** consente, nei territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nonché ad altro personale di cui essa si avvalga anche mediante convenzione con le società Ales Spa e Invitalia Spa.

**L'articolo 9-decies** estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista dal decreto-legge n. 189/2016, di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA9, di dirigente scolastico e di

direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

**L'articolo 9-undecies** attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

**L'articolo 9-duodecies** rende applicabili ai territori interessati dai sismi del 2016 e del gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte dal DL n. 91/2017 per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

**L'articolo 9-terdecies** include nel programma coordinato di ricostruzione dei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila anche interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

**L'articolo 9-quaterdecies** include nelle funzioni del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017 anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione.

**L'articolo 9-quinquiesdecies** stabilisce che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017, non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste.

**L'articolo 9-sexiesdecies** semplifica le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

**L'articolo 9-septiesdecies** prevede e disciplina l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Casamicciola del 2017.

**L'articolo 9-duodevicies** modifica la disciplina della ricostruzione post-sisma di Casamicciola prevedendo, tra le altre cose, l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario.

**L'articolo 9-undevies** interviene sulla medesima materia aggiungendo la previsione che l'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

**L'articolo 9-vicies** estende i contributi per le imprese colpite dal sisma di Casamicciola del 2017 anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.

**L'articolo 9-vicies semel** autorizza anche per il 2020 e il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori colpiti dal sisma del 2016-gennaio 2017.

**L'articolo 9-vicies bis** prevede una serie di modifiche alle disposizioni del cd. "DI sbloccacantieri" (DL n. 32/2019) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso e la città metropolitana di Catania del 2018. Tra le altre cose, vengono inserite tra le spese finanziabili le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive.

**L'articolo 9-vicies ter** prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma del 2009, di integrare i programmi di interventi nei centri storici.

**L'articolo 9-vicies quater** proroga al 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 2012.

**L'articolo 9-vicies quinquies** proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il dicembre 2020, il termine per l'esenzione IMU per gli immobili colpiti dal sisma del 2012.

**L'articolo 9-vicies sexies** proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 2014 e dal sisma del 2012.

**L'articolo 9-vicies septies** autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in

deroga alla contrattazione collettiva.

**L'articolo 9-duodetricies** autorizza la destinazione di una somma fino a 50 milioni di euro, tra quelle iscritte nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, a un programma di sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene.

**L'articolo 9-undetricies** prevede il trasferimento di somme versate dalla Camera dei deputati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale.

**L'articolo 9-tricies** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.

**L'articolo 9-tricies semel** dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

Per un quadro completo degli interventi del provvedimento si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 178/2](#)

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento risulta riconducibile alla materia protezione civile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, il testo mantiene ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

**Senato: Nota breve n. 157**

**Camera: nota Questioni regionali n. 77**

**4 dicembre 2019**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0077